

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Appello, indispensabilità dei nuovi mezzi di prova: deve apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata**

*L'indispensabilità dei nuovi mezzi di prova in [appello](#), agli effetti dell'[art. 345 c.p.c., comma 3](#), (nel testo applicabile "ratione temporis"), deve dunque apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata, sicchè, solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne deriva che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di avvalersi del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che lo stesso sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte di non aver introdotto tale prova.*

NDR: in tal senso si veda [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.2.2017, n. 3654](#).

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.5.2017, n. 12687**

...omissis...

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3) lamentando che il Tribunale abbia ritenuto assolto l'onere della prova del possesso ininterrotto, pacifico ed ultraventennale della porzione di terreno di circa 110 mq. da parte del Diritto, nonostante le contraddittorie deposizioni dei testi escussi ed utilizzando le risultanze della CTU, sebbene essa non costituisca un mezzo di prova, ma solo uno strumento di valutazione delle prove.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una mera rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. n. 6064/2008).

Orbene nel caso di specie la Corte, con motivazione logica, coerente ed esaustiva, ha ritenuto provati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione della porzione sulla base delle concordi dichiarazioni dei testi Puccini e Polastri, il primo dei quali ha riferito che la recinzione dell'area era stata effettuata dal P. con paletti di ferro e rete metallica subito dopo l'acquisto dell'area, confinante con quello dell'odierna ricorrente, vale a dire nell'anno 1976, mentre il secondo ha confermato che la recinzione e la rete erano già presenti prima che eseguisse lavori edili per conto del *omissis*, negli anni 1978-1979, fermo restando che la presente controversia è stata instaurata nel marzo 1998.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, censurando la pronuncia di inammissibilità della documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello, lamentando che la Corte abbia ommesso di applicare correttamente il presupposto di "indispensabilità" richiesto dall'art. 345 c.p.c..

Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

Non risulta infatti censurata l'autonoma ratio decidendi della statuizione di inammissibilità, costituita dalla irrituale produzione dei documenti in appello, solo nel corso del giudizio ("durante il processo di appello") e non anche in sede di costituzione, con specifica indicazione degli stessi nell'atto di impugnazione.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345 c.p.c., comma 3, - già nella formulazione di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, applicabile "ratione temporis" -, purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 c.p.c., richiamati dagli artt. 342 c.p.c., comma 1, e art. 347 c.p.c., comma 1, tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (Cass. 12731/2011; 11510/2014).

Si osserva inoltre, anche avuto riguardo al requisito di indispensabilità, che, come questa Corte ha ancora di recente affermato la previsione di cui all'art. 345 c.p.c., non può legittimare l'ingresso in appello di prove dalle quali la parte sia decaduta nel giudizio di primo grado, essendo in tal caso carente in radice il requisito della novità.

L'indispensabilità dei nuovi mezzi di prova in appello, agli effetti dell'art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo applicabile "ratione temporis"), deve dunque apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata, sicchè, solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne deriva che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di avvalersi del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che lo stesso sia indispensabile, se la decisione si è formata

prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte di non aver introdotto tale prova (Cass. 3654/2017).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi del giudizio, lamentando l'errata valutazione delle prove orali da parte dei giudici di merito.

Il ricorrente lamenta in particolare che la Corte d'Appello abbia attribuito rilevanza decisiva alle dichiarazioni dei testi zzzzz., sebbene riferite ad un periodo che non consentiva di ritenere perfezionato l'acquisto per usucapione, attesa la inadeguatezza del lasso temporale preso in esame in relazione alla data di notifica dell'atto di citazione e nonostante che tali dichiarazioni non consentissero l'esatta individuazione della porzione di terreno oggetto di usucapione.

Il motivo è inammissibile poichè esso, nei termini in cui è formulato, non censura l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell'art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014) applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, per non avere la Corte valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie ed in particolare le dichiarazioni di alcuni testimoni.

Orbene, nel caso di specie, la Corte ha, in ogni caso, argomentato con logicità e coerenza sia in ordine al decorso ultraventennale del possesso, sia alla individuazione della porzione di terreno oggetto di usucapione, facendo specifico riferimento alla descrizione dello stato dei luoghi ed alle risultanze dell'espletata CTU, dando espressamente conto della stessa conformazione geomorfologica del luogo e della conseguente verosimile annessione della porzione indicata in sentenza al terreno di proprietà del ozzzzzzzzs sin da epoca remota e comunque anteriore al ventennio.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione al *omissis* delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

pqm

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore zzz liquida in complessivi 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.